



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO/ac

Roma, 25 maggio 2020

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Vicenza  
Contrà del Monte, 13  
36100 Vicenza**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 48/2020\_chiarimenti proroga dei termini per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennio 2017-2019*

Facendo seguito alla Vostra richiesta del 22 aprile 2020, con la quale si chiedono chiarimenti sul differimento al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp) per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per la FPC, per l'assolvimento dell'obbligo formativo è richiesto che l'iscritto consegua 90 cfp nel corso del triennio formativo, di cui almeno 20 ogni anno.

Conseguentemente alla proroga al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei cfp per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, si ritiene adempiuto l'obbligo formativo da parte degli iscritti che entro il 31 dicembre 2019 hanno acquisito 90 cfp, anche se nel corso di ciascuna annualità del triennio formativo 2017-2019 non hanno conseguito almeno 20 cfp.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione